GITTI AND PARTNERS

CLIENT ALERT 3/2020

LA "MORATORIA ABI" 2020

ADDENDUM ALL'ACCORDO PER IL CREDITO 2019

In data 6 marzo 2020, alla luce della diffusione dell'epidemia del COVID-19, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un *addendum* all'Accordo per il Credito 2019 (l'"**Accordo**") al fine di estendere le misure "Imprese in Ripresa 2.0" di cui all'Accordo anche ai finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020.

Di seguito, in sintesi, si riportano i principali contenuti delle misure in parola, i requisiti e le relative modalità di accesso.

Le misure "Imprese in Ripresa 2.0" consentono alle PMI che operano in Italia, in qualsiasi settore, di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e di allungare la scadenza dei finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020. Occorre sin da subito specificare che non vi è alcun obbligo per gli Istituti di credito, ancorché aderenti all'Accordo, di concedere la moratoria, restando ferma l'autonomia di valutazione delle banche in fase istruttoria e di impostazione dell'operazione (cfr art. 2.1.8 dell'Accordo)

1. LA NATURA DELLE OPERAZIONI "IMPRESE IN RIPRESA 2.0"

L'Accordo prevede possano essere richieste alle banche e agli intermediari finanziari:

A. la sospensione, per un periodo massimo di 12 mesi, della quota capitale dei finanziamenti, fermo il pagamento dei relativi interessi;

B. l'allungamento dei mutui, dei finanziamenti a breve termine e del credito agrario di conduzione.

1.1 La sospensione

La misura della sospensione è applicabile ai mutui a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, alle operazioni di leasing, immobiliare ovvero mobiliare (in questo secondo caso la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing), i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico se l'ente che eroga l'agevolazione ha deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e a condizione che, dopo l'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non sia modificato.

Durante il periodo di sospensione, l'impresa pagherà rate di soli interessi (o canoni di leasing comprendenti solamente la quota interessi), al tasso contrattualmente pattuito: la banca/intermediario finanziario potrà richiedere una variazione del tasso

di interesse (esclusivamente in funzione dei maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell'operazione) che non dovrà comunque essere superiore a 60 punti base. Alle imprese richiedenti non possono essere addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla banca nei confronti dei terzi ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione.

Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Per i contratti di *leasing*, dovrà parimenti essere postergato l'esercizio dell'opzione di riscatto.

Nell'ambito della già ricordata autonomia valutativa concessa agli Istituti finanziatori, è altresì consentito richiedere la prestazione di garanzie aggiuntive, al fine di mitigare o annullare l'eventuale incremento del tasso di interesse, considerando la misura e la qualità della copertura.

1.2 L'allungamento

L'allungamento può invece essere concesso in relazione a mutui, finanziamenti a breve termine e credito agrario di conduzione, con o senza cambiali. Il periodo massimo di allungamento è definito fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento. Per il credito a breve termine i limiti sono fissati in 270 giorni.

Le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine possono anche essere chieste in relazione a insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.

Come per la sospensione, possono essere richieste garanzie aggiuntive o può essere aumentato il tasso di interesse applicabile, purché in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell'operazione, fermo restando che l'importo della rata di ammortamento deve risultare inferiore, in misura apprezzabile, rispetto a quella originaria.

2. I REQUISITI PER L'ACCESSO.

L'Accordo richiede siano rispettati requisiti tanto soggettivi quanto oggettivi.

Dal punto di vista dei requisiti soggettivi, possono accedere alle misure le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite in ambito comunitario, ossia (sulla base della Raccomandazione della Commissione del 06/05/2003 e del Decreto Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005) quelle imprese che abbiano sia (i) un numero di dipendenti sia (ii) un fatturato o un totale di bilancio inferiori alle soglie di seguito indicate:

CATEGORIA	DIPENDENTI	FATTURATO	TOTALE BILANCIO
MEDIA IMPRESA	Meno di 250	50 milioni di €	43 milioni di €
PICCOLA IMPRESA	Meno di 50	10 milioni di €	10 milioni di €
MICROIMPRESA	Meno di 10	2 milioni di €	2 milioni di €

ove

per **dipendenti** occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;

per **fatturato** si intende la voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile (ossia il volume d'affari netto, comprendente gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti sulle vendite nonché dell'IVA e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari); e

per **totale di bilancio** si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Sotto il profilo oggettivo, si richiede che i mutui o i finanziamenti oggetto della richiesta di ri-modulazione (i) fossero in essere alla data del 31 gennaio 2020 (cfr art. 4 *dell'addendum*), (ii) non siano già stati oggetto di moratoria (né in forma di sospensione delle rate, né in forma di allungamento) nei 24 mesi precedenti alla richiesta (cfr art. 2.1.5 dell'Accordo), e (iii) non siano classificati come posizioni *non performing* (i.e. sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate - cfr art. 2.1.3 dell'Accordo), benché le rate possano essere già scadute (integralmente o solo parzialmente non pagate) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda di moratoria (cfr art. 2.1.4 dell'Accordo).

3. LE MODALITÀ DI ACCESSO.

La procedura di accesso alle misure è relativamente snella. Si prevede la redazione della domanda sulla base di un apposito *format* predisposto dall'ABI e la successiva presentazione della stessa all'istituto di credito prescelto (fra quelli che aderiscono alla convenzione, ovvero quasi tutti gli Istituti italiani).

Le domande possono essere presentate sino al 31 dicembre 2020 (fermo restando che i finanziamenti dovevano esistere alla data del 31 gennaio u.s.).

Nell'ambito della propria autonomia valutativa e istruttoria, le banche e gli intermediari finanziari possono richiedere alle imprese candidate di fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo e di continuità aziendale (e.g. bilanci infrannuali, portafoglio ordini, *business plan*, cash flow prospettici, etc.) a supporto della richiesta di sospensione o di allungamento.

Nell'effettuare l'istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonoma valutazione, impegnandosi a fornire una risposta entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Per quanto ovvio, resta ferma la possibilità per la banca di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo.

4. LA SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI

L'adesione ad una delle iniziative della misura "Imprese in Ripresa 2.0" è riportata nella Centrale Rischi Interbancaria come misura volta a sostenere una impresa che presenta una temporanea difficoltà finanziaria. Andrebbe quindi valutato il possibile

impatto su eventuali richieste di rinnovo o concessione di nuove linee di affidamento, anche a breve termine.

DISCLAIMER
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Contatti

Daniele L. Cusumano, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: daniele.cusumano@grplex.com

Angelo Gitti, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: angelo.gitti@grplex.com

Marco Rizzo, Partner
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: marco.rizzo@grplex.com

Francesca Andrea Cantone, Senior Associate
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: francesca.cantone@grplex.com

Filippo Rota, Senior Associate
Tel. +39.02.7217091
Via Dante 9, 20123, Milano IT
E-mail: filippo.rota@grplex.com